

177.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni</b> .....	2	(Sezione 3 – Articolo 1, emendamenti, subemendamenti ed articolo aggiuntivo) .....	7
Missioni vevoli nella seduta del 16 luglio 2002 .....	2	(Sezione 4 – Articolo 2 ed emendamenti) .	10
Progetti di legge (Annunzio; Adesione di deputati a proposte di legge; Assegnazione a Commissioni in sede referente) .....	2, 3	(Sezione 5 – Ordini del giorno) .....	10
Corte dei conti (Trasmissione di documenti) .	4	<b>Disegno di legge n. 2972</b> .....	12
Atti di controllo e di indirizzo .....	4	(Sezione 1 – Questioni pregiudiziali) .....	12
<i>ERRATA CORRIGE</i> .....	4	<b>Disegno di legge n. 2032-B</b> .....	16
<b>Mozione Ruzzante ed altri n. 1-00086 sulle agevolazioni fiscali per i prodotti musicali ..</b>	5	(Sezione 1 – Emendamento dichiarato inammissibile) .....	16
(Sezione 1 – Mozione) .....	5	(Sezione 2 – Parere della I Commissione) .	16
<b>Proposta di legge n. 388 ed abbinata proposta di legge n. 2773</b> .....	7	(Sezione 3 – Parere della V Commissione) .	16
(Sezione 1 – Parere della I Commissione) .	7	(Sezione 4 – Articolo 1 ed emendamenti) .	16
(Sezione 2 – Parere della V Commissione) .	7	(Sezione 5 – Articolo 2 ed emendamenti) .	17
		(Sezione 6 – Articolo 5 ed emendamenti) .	22
		(Sezione 7 – Articolo 6 ed emendamenti) .	23

**N. B.** Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

## COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli  
nella seduta del 16 luglio 2002.**

Alemanno, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contente, Alberta De Simone, Delfino, Di Luca, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mattarella, Matteoli, Micciché, Molgora, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiaco, Rotondi, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti e Violante.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta)*

Alemanno, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contente, De Simone Alberta, Delfino, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giorgetti Giancarlo, Giovanardi, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Micciché, Molgora, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiaco, Rotondi, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stefani, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 15 luglio 2002 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

GRIGNAFFINI ed altri: « Istituzione della terza fascia del ruolo dei professori

universitari e altre disposizioni in materia di ordinamento delle università » (3022);

LION: « Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e al codice di procedura penale per garantire e tutelare i partecipanti alle manifestazioni di piazza » (3023);

MANTINI: « Modifiche agli articoli 47 e 48 del codice di procedura penale in materia di disciplina della rimessione del processo » (3024);

ANNUNZIATA: « Modifiche alla legge 20 maggio 1985, n. 222, in materia di destinazione dell'otto per mille del gettito IRPEF a diretta gestione statale al finanziamento della ricerca scientifica finalizzata alla cura del cancro » (3025);

ANNUNZIATA: « Disposizioni per lo sviluppo economico della costa di Amalfi e per la sua tutela e valorizzazione » (3026);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE COSSIGA: « Modifica degli articoli 68 e 122 della Costituzione, in materia di prerogative e immunità dei membri del Parlamento e dei Consigli regionali » (3027).

Saranno stampate e distribuite.

**Adesione di deputati a proposte di legge.**

La proposta di legge ANGELA NAPOLI: « Norme relative alla composizione e all'elezione degli organi di governo degli atenei » (1363) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Fragalà.

La proposta di legge DORINA BIANCHI ed altri: « Disposizioni per la realizzazione

e la gestione di una rete sperimentale di servizi di telemedicina » (1737) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Giulio Conti.

La proposta di legge ASCIERTO: « Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate collocati nella riserva o in congedo assoluto » (2011) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Ciro Alfano.

La proposta di legge DANIELE GALLI ed altri: « Norme per il contrasto della corruzione politico-amministrativa-Legge sui doni » (2640) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Sgarbi.

La proposta di legge CAMPA: « Modifica all'articolo 5 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, concernente l'attuazione dell'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES » (2660) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Perrotta, Di Teodoro, Benedetti Valentini, Maninetti, Santori e Lo Presti.

La proposta di legge DI VIRGILIO ed altri: « Interventi in favore dei soggetti incontinenti, stomizzati e portatori di malformazioni ano-rettali » (2727) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Bertolini, Caminiti e Ricciuti.

La proposta di legge BRICOLO ed altri: « Norme per disciplinare l'esposizione del Crocifisso in tutti i pubblici uffici e le pubbliche amministrazioni della Repubblica » (2749) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Villani Miglietta, Ciro Alfano, Sgarbi, Ricciuti, Amoruso, Zanetta, Marinello, Lucchese, Maggi e Antonio Pepe.

La proposta di legge SPINI ed altri: « Nuova denominazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca » (2785) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Tocci.

La proposta di legge MURATORI: « Riconoscimento del valore legale alle lauree *ad honorem* conferite ai cittadini italiani dalle università degli Stati Uniti d'America » (2861) è stata successivamente sotto-

scritta dai deputati Biondi, Carlucci, Di Luca, Di Teodoro, Di Virgilio, Fallica, Milanese, Moretti, Savo e Tarantino.

### **Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

#### *I Commissione (Affari costituzionali):*

PAOLETTI TANGHERONI: « Cessione da parte del comune di Dego della località Sugliani al comune di Castelletto Uzzone » (2772) *Parere delle Commissioni V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

#### *IV Commissione (Difesa):*

TIDEI: « Estensione dei benefici di cui alla legge 27 giugno 1991, n. 199, ai decorati al valor civile e ai loro congiunti » (2656) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria).*

#### *VI Commissione (Finanze):*

MONTECCHI ed altri: « Disposizioni a favore dei lavoratori dell'edilizia » (2507) *Parere delle Commissioni I, V, VIII, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e XII.*

#### *X Commissione (Attività produttive):*

BURANI PROCACCINI ed altri: « Modifica all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, concernente il divieto dell'installazione e dell'uso degli apparecchi da gioco » (2482) *Parere delle Commissioni I e II.*

#### *XI Commissione (Lavoro):*

VOLONTÈ: « Norme in materia di partecipazione agli utili da parte dei lavora-

tori dipendenti delle piccole imprese» (2778) *Parere delle Commissioni I, II, V, X e XIII.*

*XII Commissione (Affari sociali):*

VOLONTÈ ed altri: « Disposizioni in favore della natalità » (2760) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

**Trasmissioni dalla Corte dei conti.**

Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 12 luglio 2002, ha trasmesso – ad integrazione della decisione sul rendiconto generale dello Stato e conti allegati, relativi all'esercizio finanziario 2001 (doc. XIV, n. 2), già annunciata all'Assemblea nella seduta del 27 giugno 2002 – le decisioni e le annesse relazioni sui rendiconti generali delle regioni Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia, nonché delle province di Trento e Bolzano, per l'esercizio finanziario 2001.

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

La Corte dei conti – sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato – con lettera in data 13 luglio 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione emessa nella seduta del 9 luglio 2002, e la relativa relazione concernente l'indagine svolta sulla gestione delle pensioni anticipate di anzianità del personale delle amministrazioni dello Stato.

Questa documentazione sarà trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

**Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

*ERRATA CORRIGE*

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 15 luglio 2002, pagina 3, prima colonna, quattordicesima riga, sopprimere le parole: Viceconte e.

*MOZIONE RUZZANTE ED ALTRI N. 1-00086 SULLE AGEVOLAZIONI  
FISCALI PER I PRODOTTI MUSICALI*

*(Sezione 1 - Mozione)*

La Camera,

premessi che:

la musica, nelle sue molteplici forme di espressione, costituisce, a tutti gli effetti, un prodotto culturale e, al pari di altri prodotti intellettuali, rappresenta oggi sicuramente una delle più efficaci forme volte a favorire l'integrazione e lo scambio culturale, in Italia e nel mondo;

nel nostro Paese, attualmente, su ogni disco posto in commercio pesa un'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) pari al 20 per cento e la stessa in poco più di 10 anni ha subito una crescita percentuale di quasi 11 punti, incidendo quindi in maniera più che rilevante sul prezzo finale a carico del consumatore;

l'imposta sul valore aggiunto gravante su altri prodotti culturali, come i libri, ammonta attualmente al solo 4 per cento, determinando così un'irragionevole discriminazione tra prodotti culturali alla portata di molti, come i beni librari, e prodotti culturali alla portata di pochi;

se da un lato solo lo sviluppo delle nuove tecnologie nel settore della comunicazione di massa ha permesso la facile e gratuita reperibilità di beni musicali, altrimenti inaccessibili alla maggior parte della popolazione, dall'altro esso ha inevitabilmente contribuito ad aggravare la crisi dell'intero settore discografico, indu-

cendo così un ulteriore aumento del prezzo finale a carico del consumatore;

a fronte dell'acuirsi del fenomeno della pirateria, che oggi arriva a coprire oltre il 25 per cento del mercato, con gravi danni per gli autori, per le case discografiche e per lo stesso Stato, l'unico strumento efficace per contrastare tale fenomeno pare consistere principalmente nell'abbattimento dei costi finali di questi prodotti culturali, che contribuirebbe al rilancio dell'intero settore, rendendolo da un lato maggiormente competitivo e favorendo, al contempo, una più vasta diffusione dei prodotti musicali attraverso i canali legali;

attualmente, l'Italia è uno dei Paesi europei che presenta un'aliquota sul valore aggiunto tra le più alte e, nel quadro della costruzione dell'Unione europea, la definizione delle aliquote IVA, specie nel campo dei prodotti musicali, deve trovare la sua necessaria armonizzazione;

impegna il Governo:

a promuovere presso l'Unione europea tutte le azioni necessarie volte alla possibile emanazione di una direttiva comunitaria che stabilisca, per tutti i Paesi membri, criteri uniformi sulle aliquote IVA, equiparando, in particolare, il consumo dei prodotti musicali a quello di altri prodotti culturali, come quelli librari;

ad adottare una riduzione dell'imposta sul valore aggiunto per i prodotti musicali, al fine di portare l'aliquota al valore del 4 per cento, equiparandola così

a quella prevista per altri prodotti culturali, quali quelli librari, e a prospettare, già in sede di presentazione del prossimo documento di programmazione economico-finanziaria, tale misura, così come sollecitata anche dall'appello promosso il giorno 12 giugno 2002 da più di 150 artisti italiani e pubblicato su due dei maggiori quotidiani italiani.

(1-00086) « Ruzzante, Montecchi, Melandri, Grignaffini, Lucidi, Mancini, Martella, Pinotti, Nigra, Filippeschi, Maran, Lumia, Raffaella Mariani, Sereni, Coluccini, Sandi, Titti De Simone; Grillini, Intini, Rusconi, De Franciscis, Molinari, Tolotti, Stramaccioni, Panattoni, Giacco, Carli, Abbondanzieri, Bellini, Mussi,

Chiaromonte, Zanella, Di Serio D'Antona, Duilio, Trupia, Sciacca, Bimbi, Iannuzzi, Annunziata, Ladu, Lucà, Luigi Pepe, Ottone, Quartiani, Russo Spena, Paola Mariani, Rava, Rossiello, Borrelli, Ciakente, Adduce, Piglionica, Leoni, Calzolaio, Manzini, Cazzaro, Widmann, Gambini, Ruggia, Bielli, Bolognesi, Giulietti, Tidei, Benvenuto, Nicola Rossi, Tocci, Gasperoni, Oliverio, Innocenti, Maura Cossutta, Roberto Barbieri, Battaglia, Fioroni, Rocchi, Cima, Delbono, Pistone ».

(20 giugno 2002)

**PROPOSTA DI LEGGE: VOLONTÈ ED ALTRI: DISPOSIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA FUNZIONE SOCIALE SVOLTA DAGLI ORATORI PARROCCHIALI E PER LA VALORIZZAZIONE DEL LORO RUOLO (388) ED ABBINATA PROPOSTA DI LEGGE: CENTO E ZANELLA: NORME IN MATERIA DI ORATORI PARROCCHIALI (2773)**

**(A.C. 388 ed abb. - Sezione 1)**

**PARERE DELLA I COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI**

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 4.

**(A.C. 388 ed abb. - Sezione 2)**

**PARERE DELLA V COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI**

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

**PARERE CONTRARIO**

sui subemendamenti 0.1.01.1 e 0.1.01.2 della Commissione, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 5 non compresi nel fascicolo n. 1.

**(A.C. 388 ed abb. - Sezione 3)**

**ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 388 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**DISPOSIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA FUNZIONE SOCIALE SVOLTA DAGLI ORATORI E DAGLI ENTI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ SIMILARI E PER LA VALORIZZAZIONE DEL LORO RUOLO**

ART. 1.

1. In conformità ai principi generali di cui al capo I della legge 8 novembre 2000, n. 328, ed a quanto previsto dalla legge 28 agosto 1997, n. 285, lo Stato riconosce e incentiva la funzione educativa e sociale svolta nella comunità locale, mediante le attività di oratorio o attività similari, dalle parrocchie e dagli istituti religiosi cattolici nonché dalle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa.

2. Le attività di cui al comma 1 sono finalizzate a favorire lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dei minori, degli adolescenti e dei giovani di qualsiasi nazionalità residenti nel territorio nazionale. Esse sono volte in particolare a promuovere la realizzazione di programmi, azioni ed interventi, finalizzati alla diffusione dello sport e della solidarietà, alla promozione sociale e di iniziative culturali nel tempo libero e al con-

trasto dell'emarginazione sociale e della discriminazione razziale, del disagio e della devianza in ambito minorile.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI  
ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI  
ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA  
DI LEGGE

ART. 1.

*Al comma 1, sopprimere le parole: , ed a quanto previsto dalla legge 28 agosto 1997, n. 285,*

**1. 24.** Valpiana.

*Al comma 1, sostituire le parole da: riconosce fino alla fine del comma con le seguenti: , le regioni e gli enti locali riconoscono e agevolano il ruolo degli enti operanti nei servizi sociali, tra i quali gli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.*

**1. 1.** Maura Cossutta.

*Al comma 1, sopprimere le parole: e incentiva.*

**1. 23.** Valpiana.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e dalle altre organizzazioni assimilabili teistiche, non teistiche e atee.*

**1. 4.** Valpiana.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e dagli organismi non lucrativi di utilità sociale, dagli organismi della cooperazione, dalle organizzazioni di volontariato, dalle associazioni ed enti di pro-*

*mozione sociale, dalle fondazioni, dagli enti di patronato e dagli altri soggetti privati.*

**1. 2.** Valpiana.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: nonché dagli organismi non lucrativi di utilità sociale, dagli organismi della cooperazione, dalle associazioni e dagli enti di promozione sociale, dalle fondazioni e dagli enti di patronato, dalle organizzazioni di volontariato, dagli enti riconosciuti.*

**1. 3.** Di Serio D'Antona, Battaglia, Zannotti, Giacco.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali in materia.*

**1. 20.** Mario Pepe.

**(Approvato)**

*Sopprimere il comma 2.*

**1. 22.** Valpiana.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: Esse sono volte in particolare con le seguenti: Rientrano nelle finalità di cui al comma 1 tutte le attività svolte dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari volte.*

**1. 21.** Valpiana.

*Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , favorendo prioritariamente le attività svolte dai soggetti di cui al comma 1 presenti nelle realtà più disagiate.*

**1. 5.** (Testo così modificato nel corso della seduta) Zanella, Cento.

**(Approvato)**

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 1.10  
DELLA COMMISSIONE

*All'emendamento 1.10 della Commissione, sostituire le parole:* dei soggetti di cui al comma 1 *con le seguenti:* degli oratori e degli enti che svolgono attività similari.

**0. 1. 10. 1.** Di Serio D'Antona, Battaglia, Innocenti.

**(Approvato)**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano riconoscono nell'ambito delle proprie competenze il ruolo dei soggetti di cui al comma 1.

**1. 10. (nuova formulazione)** La Commissione.

**(Approvato)**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3. Gli oratori e gli enti che svolgono attività similari, che attivino valide iniziative socio-culturali, con specifica attenzione ai problemi della comunità e in conformità alle finalità di cui al comma 2, possono presentare richiesta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, accompagnata da idonea documentazione da cui risultino il tipo di iniziative programmate ed attuate, nonché i risultati complessivamente conseguiti, con i relativi indici di partecipazione dei destinatari degli interventi realizzati, per la concessione di contributi finanziari finalizzati alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle medesime iniziative.

*Conseguentemente, all'articolo 2:*

*al comma 1, premettere il seguente:*

01. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai

fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

*al comma 2, dopo le parole:* lo Stato può *aggiungere la seguente:* altresì.

**1. 6.** Zanella, Cento.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 1.01

*All'articolo aggiuntivo 1.01, al comma 1, sostituire le parole:* parrocchiali adibiti ad attività educative, culturali, sociali, ricreative e di ristoro *con le seguenti:* e degli enti che svolgono attività similari ai sensi dell'articolo 1, comma 1.

**0. 1. 01. 1.** La Commissione.

**(Approvato)**

*All'articolo aggiuntivo 1.01, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2003.

**0. 1. 01. 2.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. — 1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 53 della legge 20 maggio 1985, n. 222, gli immobili e le attrezzature fisse degli oratori parrocchiali adibiti ad attività educative, culturali, sociali, ricreative e di ristoro sono considerate opere di urbanizzazione secondaria.

2. Ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, l'accantonamento che i comuni sono tenuti a riservare per gli edifici di culto e le opere ad essi pertinenti è pari almeno all'otto per cento delle somme dovute in ragione d'anno per oneri di urbanizzazione secondaria. L'ac-

cantonamento è calcolato su tutti gli oneri di urbanizzazione secondaria, tenendo conto delle somme effettivamente riscosse e di quelle non introitate per effetto dello scomputo riconosciuto ai titolari della concessione edilizia per l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione secondaria e/o per la cessione delle relative aree.

- 1. 01.** Arnoldi, Marras, Palmieri, Lupi, Campa, Dell'Anna, Vitali, Santuzzi, Gagnani.

*(Approvato)*

*(A.C. 388 ed abb. — Sezione 4)*

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 388 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

1. Ai fini della realizzazione delle finalità di cui alla presente legge, lo Stato può concedere in comodato, ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, beni mobili ed immobili, senza oneri a carico dello Stato.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 2.

*Sopprimerlo.*

- 2. 1.** Maura Cossutta.

*Al comma 1, sostituire le parole: può concedere con le seguenti: , le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano,*

gli enti locali, nonché le comunità montane possono concedere.

- 2. 2.** Castellani.

*(Approvato)*

*(A.C. 388 ed abb. — Sezione 5)*

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

nel corso dell'audizione della CEI (Conferenza episcopale italiana), nell'ambito della discussione della proposta di legge n. 1174 concernente disposizioni in favore dei piccoli comuni, è stato illustrato come nel nostro Paese su 25.921 parrocchie ben 10.279, pari al quaranta per cento del totale, sono site in comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti;

quattro parrocchie su dieci si trovano ad operare in un contesto sociale di forte disagio insediativo con il rischio di spopolamento di queste realtà;

la loro funzione in queste situazioni assume una rilevanza notevole in quanto la chiesa assume un ruolo di aggregazione sociale finalizzato ad animare spiritualmente ma anche socialmente e culturalmente le piccole comunità;

impegna il Governo

ad attivare con le regioni un confronto per promuovere e sostenere l'attività degli oratori e di tutte le associazioni anche laiche che in un contesto di forte disagio insediativo contribuiscono alla salvaguardia e alla valorizzazione del patrimonio storico culturale e ambientale dei piccoli comuni.

**9/388/1.** Molinari, Realacci, Iannuzzi, Merlo, Burtone, Reduzzi, Meduri, Frigato, Raffaella Mariani, Olivieri, Abbondanzieri, Fioroni, Fistarol, Giachetti, Zanella, Mosella, Delbono.

La Camera,

in sede di esame della proposta di legge n. 388, recante disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo;

impegna il Governo

a garantire che la possibilità di ottenere in comodato beni mobili ed immobili venga riconosciuta anche agli enti che svolgono attività educative e sociali similari.

9/388/2. (*Ulteriore formulazione*) Di Serio D'Antona, Battaglia, Zanella, Mosella, Reduzzi, Meduri, Delbono.

*DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 8 LUGLIO 2002, N. 138, RECANTE INTERVENTI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA, DI PRIVATIZZAZIONI, DI CONTENIMENTO DELLA SPESA FARMACEUTICA E PER IL SOSTEGNO DELL'ECONOMIA ANCHE NELLE AREE SVANTAGGIATE (2972)*

*(A.C. 2972 - Sezione 1)*

QUESTIONI PREGIUDIZIALI

La Camera,

premessi che:

gli interventi concernenti la trasformazione e il riassetto di alcuni enti pubblici, quali l'ANAS e il CONI, mal si prestano ad una corretta e adeguata disciplina normativa mediante lo strumento del decreto-legge, anche alla luce dell'articolo 77 della Costituzione, che attribuisce al Governo il potere di autonormazione soltanto in casi eccezionali e urgenti, proprio per evitare che l'abuso della decretazione possa tradursi, patologicamente, in una forma di legislazione sottratta al procedimento ordinario parlamentare;

la previsione di cui all'articolo 4 del presente decreto, concernente l'unificazione delle competenze in materia di giochi, scommesse e concorsi pronostici connessi con le manifestazioni sportive e l'attribuzione delle predette funzioni all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato concessionaria del CONI (ferma restando la riserva a favore dello stesso CONI prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496), contempla il rinvio delle date del trasferimento delle funzioni e delle relative modalità che

saranno stabilite con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame;

la previsione di cui all'articolo 7 del presente decreto rimanda l'effettivo funzionamento dell'ANAS, trasformato in società per azioni con vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze, ad un momento successivo, in particolare laddove viene prescritta l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'adozione e l'approvazione dello schema dello statuto di Anas-Spa e dello schema della convenzione di concessione, per quanto attiene gli aspetti finanziari, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame;

la previsione di cui all'articolo 8 del presente decreto, concernente la trasformazione del CONI in « CONI Servizi s.p.a. », rinvia il funzionamento effettivo dell'ente ad adempimenti successivi, quali l'approvazione dello statuto e la nomina dei componenti degli organi sociali previa convocazione della prima assemblea entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame e la designazione, da effettuarsi entro tre mesi dalla prima assemblea con decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, di uno o più soggetti di adeguata esperienza professionale per effettuare la stima del patrimonio sociale del nuovo ente;

le previsioni di cui agli articoli 4, 7 e 8 sono evidentemente in contrasto con la prescrizione contenuta nel comma 3 dell'articolo 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400, secondo cui i decreti-legge devono contemplare misure il cui contenuto deve essere di immediata applicazione;

quanto esposto costituisce una palese violazione del dettato costituzionale, rilevante alla luce dell'articolo 77 della Costituzione e della legge di diretta attuazione della disposizione costituzionale;

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2972.

**n. 1.** Bressa, Boato, Montecchi, Russo Spena, Marone, Di Gioia.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 6 del disegno di legge n. 2972 detta una serie di disposizioni concernenti le associazioni e le società sportive dilettantistiche ed, in particolare, prevede una nuova disciplina giuridica delle società stesse;

il comma 18 dell'articolo 6 prevede l'emanazione di regolamenti governativi per l'individuazione degli elementi essenziali dello statuto delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche;

l'ordinamento sportivo, come sancisce il terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, è materia oggetto di potestà legislativa concorrente e quindi non può essere oggetto di potestà regolamentare del Governo;

quanto rilevato è palesemente in contrasto con l'articolo 117 della Costituzione;

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2972.

**n. 2.** Bressa, Montecchi, Boato, Russo Spena.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 3 del disegno di legge n. 2972 introduce modifiche alla materia della riscossione dei tributi;

le modifiche sono funzionali al potenziamento dell'attività di recupero coattivo del gettito tributario da parte dei concessionari;

la relazione tecnica allegata al provvedimento afferma che in virtù di tali misure « si innesterà un processo virtuoso a valle del quale (...) la stessa Agenzia delle entrate sarà sensibilmente incentivata ad accrescere la propria operatività in termini di accertamento »;

tali presunte maggiori entrate, pari a 146 milioni di euro per il 2002, 635 milioni di euro per il 2003 e 455 milioni di euro per il 2004, sono interamente imputabili a valutazioni ipotetiche e probabilistiche;

identica operazione è ripetuta in merito ad entrate presunte derivanti dall'applicazione delle norme contenute nell'articolo 4 in cui si attua un'unificazione delle competenze in materia di giochi che, secondo le valutazioni del Governo, produrrà un maggior gettito per l'erario pari a circa 20 milioni di euro per il 2003 e a circa 60 milioni di euro per il 2004;

tale valutazione si basa, così come è dato apprendere dalla relazione tecnica allegata, « su un presumibile aumento dei volumi di gioco che potrà realizzarsi attraverso maggiori investimenti nel settore pubblicitario, e quindi con campagne promozionali tese ad incentivare gli stessi giochi »;

la curva indicante la quantità del gettito derivante dai giochi è saldamente proiettata verso il basso e, di conseguenza, anche la stima sulla quantità delle future entrate è fortemente discostata da una realistica previsione;

tali misure contemplanò conseguentemente l'utilizzo di una copertura di oneri certi con entrate incerte e, tenendo conto dei parametri in atto, la quantità delle coperture appare evidentemente insufficiente;

gli articoli 3 e 4 del decreto-legge in esame non rispettano la previsione contenuta nell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione;

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2972.

**n. 3.** Morgando, De Franciscis, Boccia.

La Camera,

premessò che:

la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, introduce surrettiziamente, in un contesto di norme riguardanti « il potenziamento dell'attività di riscossione dei tributi e sistema di remunerazione del servizio nazionale della riscossione », una vera e propria sanatoria, consistente nella transazione dei tributi iscritti a ruolo unicamente per importi superiori a 1,5 milioni di euro, che può altresì comportare una dilazione dei relativi pagamenti;

la suddetta sanatoria, e l'eventuale dilazione, è condizionata al presunto conseguimento di una maggiore economicità e proficuità rispetto all'attività di riscossione coattiva, fatto che risulterebbe configurabile, in base alla norma in esame, solo con riferimento ai tributi di importo superiore a 1,5 milioni di euro; ciò appare in evidente contraddizione con il criterio di ragionevolezza della differenziazione di trattamento di situazioni analoghe, e

quindi con il principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione;

tale sanatoria appare altresì lesiva dell'articolo 53 della Costituzione che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte Costituzionale, va interpretato quale specificazione del generale principio di uguaglianza, nel senso che a situazioni uguali devono corrispondere uguali regimi impositivi e, correlativamente, a situazioni diverse un trattamento tributario diseguale;

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2972.

**n. 4.** Benvenuto, Boato, Bressa, Pennacchi, Michele Ventura, Innocenti.

La Camera,

premessò che:

il comma 4 dell'articolo 10 prevede che gli stanziamenti inseriti alla tabella D della legge 23 dicembre 2000 n. 388, con riferimento alla legge 30 giugno 1998 n. 208, siano ridotti, per l'anno 2003, di 2.317 milioni di euro;

il successivo comma 5 dispone che tale riduzione viene attuata per far fronte alla copertura degli oneri, per l'anno 2004, derivanti dalle modifiche apportate all'articolo 8, comma 1, della citata legge n. 388;

la riduzione sarà applicata alla quota dello stanziamento che, con delibera CIPE n. 48 del 4 aprile 2001, è stata destinata al finanziamento del credito di imposta di cui all'articolo 8 della citata legge n. 388;

la disposizione presenta una palese violazione del principio di annualità del bilancio, in quanto si traduce, nella sostanza, in una sottrazione di risorse previste in bilancio per l'anno 2003 a fini di copertura di un onere relativo all'esercizio successivo;

vengono pertanto utilizzate le risorse che, in base alla legge finanziaria per il 2001, sono già iscritte in bilancio per il finanziamento del credito di imposta;

la disposizione non rispetta quanto stabilito dall'articolo 11-ter, comma 1, lettera *b*) della legge n. 468/1978, che prevede la copertura di oneri attraverso la riduzione di un'autorizzazione di spesa e non, come avviene in questo caso, attraverso la diretta imputazione a un capitolo di bilancio;

conseguentemente le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 10 non costituiscono una norma di copertura, ma solo una individuazione di risorse già stanziata in bilancio; ciò costituisce una palese violazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione;

dal combinato disposto degli articoli 5, 10 e 11, si evince chiaramente la volontà del Governo di rendere non più accessibile il credito di imposta alle imprese che intendono avviare investimenti nel Mezzogiorno, sia per l'evidente mancanza delle relative coperture finanziarie, per le parti di cui si è detto sopra, sia per la discrezionalità assoluta con cui il Governo definisce il tetto massimo delle disponibilità a fronte del diritto ad ottenere l'incentivo sancito dalla legge;

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2972.

**n. 5.** De Franciscis, Morgando, Milana, Boccia, Pistone.

**DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI  
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI (APPROVATO DALLA  
CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (2032-B)**

**(A.C. 2032-B – Sezione 1)**

EMENDAMENTO DICHIARATO INAMMISSIBILE NEL CORSO DELLA SEDUTA

*Al comma 1, premettere il seguente periodo:* Il Registro italiano dighe (RID) e le relative competenze sono trasferite al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento attuativo di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

*Conseguentemente, al medesimo comma, primo periodo, sostituire le parole da:* Nei trenta giorni successivi *fino a:* successive modificazioni *con le seguenti:* Dalla medesima data.

**6. 1.** (ex 6. 1.) Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Iannuzzi.

**(A.C. 2032-B – Sezione 2)**

PARERE DELLA I COMMISSIONE SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

**(A.C. 2032-B – Sezione 3)**

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SUGLI EMENDAMENTI PRESENTATI

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE;

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

**(A.C. 2032-B – Sezione 4)**

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

*(Disposizioni per l'aggiornamento del Piano generale dei trasporti e per l'accesso al SIMPT).*

1. Per le finalità indicate al comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicem-

bre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, dando priorità alle tematiche inerenti allo sviluppo dell'intermodalità, del trasporto pubblico locale, al miglioramento della logistica, e per incentivare la liberalizzazione del mercato, è autorizzata la spesa di 700.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004.

2. È facoltà del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti concedere a titolo oneroso alle società private e a titolo gratuito agli uffici della pubblica amministrazione, agli organi costituzionali e giurisdizionali, alle associazioni ambientaliste individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, alle associazioni di utenti e di consumatori di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, e successive modificazioni, alle associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) l'accesso alle procedure elaborative, agli strumenti di analisi dei risultati ed alla banca dati del Sistema informativo per il monitoraggio e la pianificazione dei trasporti (SIMPT) del Servizio pianificazione e programmazione dell'ex Ministero dei trasporti e della navigazione. Le modalità ed i corrispettivi per l'accesso da parte dei soggetti di cui al presente comma sono definiti con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le finalità di cui al presente comma, è istituito apposito capitolo nello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato. I corrispettivi per l'accesso alle procedure elaborative, agli strumenti di analisi dei risultati ed alla banca dati del SIMPT sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Mi-

nistero delle infrastrutture e dei trasporti e destinati alle finalità di cui al presente articolo.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 700.000 euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede, per i medesimi anni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

#### **(A.C. 2032-B – Sezione 5)**

#### ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

#### ART. 2.

*(Norme di accelerazione dei lavori pubblici  
e disposizioni in materia di edilizia agevolata).*

1. I commi 2, 2-bis e 3 dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

« 2. Le controversie relative ai progetti speciali e alle altre opere di cui al comma 1, per le liti pendenti al 31 dicembre 2001, possono essere definite transattivamente su iniziativa d'ufficio ovvero su istanza del creditore da presentare entro e non oltre il 30 giugno 2002, nel limite del 25 per cento delle pretese di maggiori compensi, al netto di rivalutazione monetaria, interessi, spese e onorari. Tale procedimento è altresì applicato a tutti gli interventi per i quali risultano iscritte esclusivamente riserve nella contabilità dei lavori. Qualora sulla controversia sia intervenuto un lodo

arbitrale o una decisione giurisdizionale non definitiva, il limite per la definizione transattiva è elevabile ad un massimo del 50 per cento dell'importo riconosciuto al netto di rivalutazione monetaria e interessi. All'ammontare definito in sede transattiva si applica un coefficiente di maggiorazione forfettario pari al 5 per cento annuo comprensivo di rivalutazione monetaria e di interessi.

2-bis. L'esame e la definizione delle domande avvengono entro sei mesi dalla data di ricezione di ciascuna istanza. Per la procedura d'ufficio lo stesso termine decorre dalla data dell'avvio del procedimento. Nel caso di accettazione della proposta l'Amministrazione può ricorrere al parere dell'Avvocatura generale dello Stato, che deve pronunciarsi nel termine di sei mesi dalla richiesta, sullo schema di transazione secondo le norme di contabilità pubblica. In tal caso il termine è interrotto per il tempo occorrente ad acquisire tale parere. Nel caso in cui l'Avvocatura generale dello Stato non esprima il suo parere entro sei mesi dalla data della richiesta da parte dell'Amministrazione interessata, vale il principio del silenzio assenso. L'Amministrazione provvede al pagamento degli importi entro i due mesi successivi all'acquisizione del parere dell'Avvocatura generale dello Stato.

3. La presentazione dell'istanza sospende fino al 30 novembre 2002 i termini relativi ai giudizi pendenti anche in fase esecutiva. Tale procedimento si applica altresì ai progetti speciali ed alle opere previste dalla delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 157, individuati all'articolo 2, comma 2, della legge 19 dicembre 1992, n. 488, già trasferiti dal commissario *ad acta* ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto ».

2. Alla definizione degli atti di trasferimento delle opere di cui al comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le procedure di cui all'articolo 20-bis del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sulla base di auto-

certificazione della rendicontazione della spesa finale approvata dall'organo deliberante e sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente destinatario del trasferimento, per importi non superiori a 103.000.000 di euro. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro per gli affari regionali, sono individuati i criteri e le modalità di formazione del campione di progetti non inferiore al 20 per cento delle opere definite, da sottoporre a controllo ai sensi della presente legge.

3. Per le opere stradali di interesse intercomunale in corso di realizzazione, ammesse al finanziamento ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, le funzioni di esecuzione, manutenzione e gestione sono trasferite alle regioni che subentrano nei rapporti giuridici intercorsi, anche processuali, ai soggetti attuatori, con vincolo di utilizzazione delle risorse al completamento dei progetti originariamente approvati.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza oneri per il bilancio dello Stato, un collegio di revisione per la verifica dei rendiconti presentati dal commissario *ad acta* nominato ai sensi degli articoli 9 e 9-bis del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come da ultimo modificato dal presente articolo. Il collegio è costituito da un magistrato della Corte dei conti con qualifica non inferiore a consigliere che lo presiede, da un dirigente generale del Ministero dell'economia e delle finanze e da un dirigente generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La verifica dei rendiconti dovrà riguardare le attività del commissario *ad acta* sotto l'aspetto dell'efficienza, efficacia ed economicità della gestione, nel rispetto delle normative vigenti. Le delibere del collegio sono atti definitivi. Nessun compenso o rimborso spese è previsto per i componenti del collegio.

5. Agli interventi di edilizia sovvenzionata di cui all'articolo 18 del decreto-legge

13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, si applicano i limiti di costo di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 20 agosto 1994, nel caso in cui le gare di appalto per la realizzazione dei lavori siano andate deserte per almeno due volte. In tale ultimo caso si può procedere ad una eventuale riduzione del numero degli alloggi da realizzare. In alternativa, il concessionario del programma di cui al predetto articolo 18 può contribuire con fondi propri all'incremento del finanziamento statale, nei limiti massimi di costo di cui al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994, ai fini della completa realizzazione dell'opera.

6. Gli alloggi realizzati con il finanziamento privato di cui al comma 5 possono essere ceduti agli enti locali, agli istituti autonomi case popolari, comunque denominati, o agli enti assimilati, competenti al prezzo di costo di cui al citato decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 agosto 1994. In tal caso il prezzo di cessione è determinato dal costo di costruzione, di cui al medesimo decreto, con esclusione di ogni rivalutazione e del prezzo del terreno. Nel caso in cui i predetti alloggi rimangano nella disponibilità del promotore, questi è tenuto, per un periodo di dodici anni, a destinarli alla locazione con le modalità di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in favore dei dipendenti pubblici impegnati nella lotta alla criminalità.

7. La scadenza dei termini di centotanta giorni e di centoventi giorni, previsti rispettivamente dall'articolo 11, comma 2, e dall'articolo 12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, già differita, da ultimo, al 31 ottobre 2001 dall'articolo 145, comma 81, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è ulteriormente differita a nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il finanziamento degli interventi così attivati è comunque subordinato alle disponibilità esistenti, alla data di ratifica da parte del comune dell'accordo di programma, sullo stanziamento desti-

nato alla realizzazione del programma di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

8. I fondi previsti dall'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, destinati alla realizzazione degli interventi di edilizia agevolata nell'ambito del programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, sono utilizzati per le seguenti finalità connesse all'attuazione del citato programma:

a) copertura dei maggiori oneri, intervenuti nell'esecuzione dei programmi di edilizia sovvenzionata, fino ad un massimo del 10 per cento del costo di costruzione;

b) finanziamento dei programmi integrati utilmente collocati in graduatoria nei limiti e secondo quanto indicato nel comma 7;

c) finanziamento degli interventi nei limiti e secondo quanto indicato nel comma 7.

9. Per i lavori di rilevante interesse nazionale per le implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi sociali di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, individuati con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ivi previsti, la cui esecuzione non sia ancora iniziata o proseguita, ovvero, se iniziata o proseguita, risulti comunque sospesa alla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri dispone, di norma, l'utilizzazione delle somme non impiegate ai sensi di quanto disposto al comma 5 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 67 del 1997, revocando contestualmente la nomina dei relativi commissari straordinari. Per tutti

gli interventi ritenuti prioritari il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dispone la nomina di uno o più nuovi commissari straordinari, cui spetterà l'assunzione di ogni determinazione, anche di carattere contrattuale, ritenuta necessaria e comunque utile per pervenire all'avvio ovvero alla prosecuzione dei lavori, anche sospesi. Le determinazioni assunte dai commissari straordinari sono vincolanti per le amministrazioni competenti. Gli oneri connessi ai compensi da riconoscere ai commissari straordinari sono posti a carico dei fondi stanziati per i singoli interventi. Restano applicabili i commi 2, 3, 4, 4-bis e 4-quater dell'articolo 13 del citato decreto-legge n. 67 del 1997.

10. Il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la emissione dei decreti definitivi, recanti la determinazione dei contributi per l'edilizia agevolata di cui all'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, all'articolo 9 della legge 27 maggio 1975, n. 166, all'articolo 6 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, e agli articoli 2 e 10 della legge 8 agosto 1977, n. 513, è dimostrato dai singoli mutuatari attraverso la presentazione della relativa autocertificazione all'istituto mutuante. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad effettuare controlli a campione, non inferiori al 20 per cento del totale delle autocertificazioni, per verificare le dichiarazioni contenute nelle autocertificazioni.

11. Al comma 49 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: « Il commissario *ad acta* previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, con propria determinazione, affida entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nomina un commissario *ad acta* che opera con i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla

legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni, e che, con propria determinazione, affida entro sei mesi dalla data del decreto di nomina ».

12. Per il completamento delle procedure di spesa avviate dai provveditorati regionali alle opere pubbliche e dai magistrati per il Po di Parma ed alle acque di Venezia, oltre che per la realizzazione di interventi idraulici rimasti di competenza statale, ai sensi dell'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio assegna, con propri decreti, ai competenti provveditorati regionali alle opere pubbliche, ai magistrati per il Po di Parma ed alle acque di Venezia, i fondi occorrenti, utilizzando, a tale fine, lo stanziamento degli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in conformità alle disposizioni di cui alla legge 17 agosto 1960, n. 908.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 2.

(*Norme di accelerazione dei lavori pubblici e disposizioni in materia di edilizia agevolata*).

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

7-bis. A seguito della mancata attivazione da parte della regione degli accordi di programma ai sensi dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1999, n. 136, per la localizzazione degli interventi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, si procede, su richiesta del soggetto proponente, con contemporanea comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, alla rilocazione del programma in altra regione. In tale caso, il Presidente della

giunta regionale e il sindaco del comune interessati alla nuova localizzazione sottoscrivono un accordo di programma, ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ratificare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il finanziamento dei programmi è comunque subordinato alle disponibilità esistenti, alla data di ratifica da parte del comune dell'accordo di programma, sullo stanziamento destinato alla realizzazione del programma di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

**\*2. 1.** (ex \*2. 5.) Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

*7-bis.* A seguito della mancata attivazione da parte della regione degli accordi di programma ai sensi dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1999, n. 136, per la localizzazione degli interventi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, si procede, su richiesta del soggetto proponente, con contemporanea comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, alla rilocazione del programma in altra regione. In tale caso, il Presidente della giunta regionale e il sindaco del comune interessati alla nuova localizzazione sottoscrivono un accordo di programma, ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ratificare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il finanziamento dei programmi è comunque subordinato alle disponibilità esistenti, alla data di ratifica da parte del comune dell'accordo di programma, sullo stanziamento destinato alla realizzazione del programma di cui all'ar-

ticolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

**\*2. 2.** (ex \*2. 6.) Realacci, Iannuzzi, Reduzzi.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

*7-bis.* A seguito della mancata attivazione da parte della regione degli accordi di programma ai sensi dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1999, n. 136, per la localizzazione degli interventi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, si procede, su richiesta del soggetto proponente, con contemporanea comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, alla rilocazione del programma in altra regione. In tale caso, il Presidente della giunta regionale e il sindaco del comune interessati alla nuova localizzazione sottoscrivono un accordo di programma, ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ratificare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il finanziamento dei programmi è comunque subordinato alle disponibilità esistenti, alla data di ratifica da parte del comune dell'accordo di programma, sullo stanziamento destinato alla realizzazione del programma di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

**\*2. 5.** (ex \* 2. 7.) Potenza.

*Sopprimere il comma 8.*

**2. 3.** (ex 2. 9.) Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Iannuzzi.

Al comma 8, sopprimere le lettere a) e b).

**2. 6.** (ex 2. 10.) Potenza.

Al comma 11, aggiungere, in fine, le parole: , da effettuarsi previa intesa con la regione interessata.

**2. 4.** (ex 2. 11.) Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Iannuzzi.

**(A.C. 2032-B – Sezione 6)**

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 5.

*(Disposizioni in materia di espropriazione di edilizia).*

1. All'articolo 58, comma 1, numero 62), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono aggiunte, in fine, le parole: « limitatamente alle norme riguardanti l'espropriazione ».

2. Le disposizioni del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 non si applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.

3. Il termine di entrata in vigore del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2002.

4. Entro il termine del 31 dicembre 2002, il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi volti ad

introdurre nel citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, senza oneri per il bilancio dello Stato, le modifiche ed integrazioni necessarie ad assicurare il coordinamento e l'adeguamento delle disposizioni normative e regolamentari in esso contenute alla normativa in materia di realizzazione delle infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, nonché a garantire la massima rapidità delle relative procedure e ad agevolare le procedure di immissione nel possesso.

5. All'articolo 59, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti:

« *b-bis*) il laboratorio dell'Istituto sperimentale di rete ferroviaria italiana spa;

*b-ter*) il Centro sperimentale dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) di Cesano (Roma), autorizzando lo stesso ad effettuare prove di *crash test* per le barriere metalliche ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.

*(Disposizioni in materia di espropriazione e di edilizia).*

*Sopprimere il comma 3.*

**5. 1.** (ex 5. 1.) Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Iannuzzi.

*Sopprimere il comma 4.*

- 5. 2.** (ex 5. 2.) Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Iannuzzi.

*Al comma 4, dopo le parole: delegato ad emanare aggiungere le seguenti:* , previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

- 5. 3.** (ex 5. 3.) Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Iannuzzi.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*4-bis.* I decreti di cui al comma 4 sono emanati sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro venti giorni dalla richiesta.

- 5. 4.** (ex 5.4.) Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Vigni, Vianello, Abbondanzieri, Raffaella Mariani.

**(A.C. 2032-B – Sezione 7)**

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLE COMMISSIONI  
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL  
SENATO

ART. 6.

*(Disposizioni relative  
al Registro italiano dighe).*

1. Nei trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento

attuativo del Registro italiano dighe (RID) di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, i concessionari delle dighe di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono tenuti ad iscriversi al RID e a corrispondere al medesimo un contributo annuo per le attività di vigilanza e controllo svolte dallo stesso. Nel caso in cui i soggetti concessionari di cui al primo periodo non ottemperino nei termini prescritti all'obbligo d'iscrizione al RID e al versamento del contributo, nei loro confronti è applicata una sanzione amministrativa pari a cinque volte il contributo in questione. Se non ottemperano alla iscrizione e contestualmente al versamento del contributo e della sanzione, decadono dalla concessione. Per le altre attività che il RID è tenuto ad espletare nelle fasi di progettazione e costruzione delle predette dighe, è stabilito altresì, a carico dei richiedenti, un diritto di istruttoria.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla disciplina dei criteri di determinazione del contributo e del diritto previsti al comma 1, nonché delle modalità di riscossione degli stessi, nel rispetto del principio di copertura dei costi sostenuti dal RID.

3. Con il decreto di cui al comma 2, in sede di prima applicazione della presente legge, l'ammontare del contributo e del diritto di cui al comma 1 è commisurato in modo da assicurare la copertura delle spese di funzionamento del RID nonché una quota aggiuntiva da destinare ad investimenti e potenziamento, nella misura compresa tra il 50 e il 70 per cento dei costi di funzionamento.

4. Il presente articolo si applica anche ai soggetti intestatari a qualunque titolo di condotte forzate con dighe a monte.

## EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

## ART. 6.

*(Disposizioni relative  
al Registro italiano dighe).*

*Al comma 1, premettere il seguente periodo: Il Registro italiano dighe (RID) e le relative competenze sono trasferite al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento attuativo di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, primo periodo, sostituire le parole da: Nei*

trenta giorni successivi *fino a:* successive modificazioni *con le seguenti:* Dalla medesima data.

**6. 1.** (ex 6. 1.) Vigni, Abbondanzieri, Bاندولي, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pignionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Iannuzzi.

*Al comma 2, dopo le parole: e delle finanze, aggiungere le seguenti: da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.*

**6. 2.** (ex 6. 2.) Vigni, Abbondanzieri, Bاندولي, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Pignionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Iannuzzi.

Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.

€ 0,52

Stampato su carta riciclata ecologica



\*14ALA0001770\*